



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 19 giugno 2024

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario (relatore)
Daniela D'AMARO	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 1-4, come modificati dalla Legge del 5 agosto 2022, n. 118, art. 11, comma 1;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Pedemonte del 24 aprile 2024 n. 10 e relativi atti allegati, acquisiti al prot. Cdc n. 3815 del 28 maggio 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 21/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Fedor Melatti,

FATTO

Il Comune di Pedemonte, con nota pervenuta alla Sezione prot. Cdc n. 3815 del 28 maggio 2024, ha trasmesso l'atto deliberativo del Consiglio n. 10 del 24 aprile 2024, con relativi allegati, avente ad oggetto la proposta di *“acquisizione di quote societarie nella società Pasubio Tecnologia s.r.l.”*.

Nell'atto trasmesso, il Comune di Pedemonte rende noto di aver manifestato con nota prot. 3513 del 17/10/2022 l'intenzione di acquistare una partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l. *con la finalità di partecipare al capitale sociale di una società in house il cui oggetto è la "realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”*.

Inoltre, si evidenzia che [...] *l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pedemonte, con riguardo in particolare ai seguenti obblighi normativi:*

- *art. 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (CAD), ai sensi del quale le autonomie locali “assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”;*
- *art. 24, comma 3-bis, del D.L. 24.06.2014, n. 90, ai sensi del quale le PA adottano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione;*

Nella relazione redatta ai sensi dell'art 5 del TUSP, parte integrante della deliberazione consiliare, in ordine alla propria organizzazione e alle risorse in organico, si afferma che *il Comune di Pedemonte gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi informatici comunali. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa [...] L'Ufficio del Responsabile per la Transizione al Digitale nel Comune di Pedemonte è costituito da un solo dipendente, senza specifiche conoscenze tecniche in materia di ICT e con responsabilità gestione di un intero Settore, che rende – di fatto – difficile lo svolgimento delle numerose e complesse attività collegate a tale figura.*

Quale ulteriore elemento corroborante la necessità di procedere all'acquisto della partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l., nella relazione tecnica l'Ente precisa che *il Piano triennale 2021/2023 per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, ha tra i*

propri obiettivi la razionalizzazione della spesa ICT , per una più veloce digitalizzazione anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da altre PA: appare evidente la necessità di gestire alcune attività complesse e specialistiche in integrazione o interazione a livello sovra comunale.

Dalla lettura della relazione emerge altresì che il Comune di Pedemonte ha presentato candidatura per tre misure del PNRR all'interno della piattaforma PA digitale 2026 e ottenuto il relativo finanziamento:

- Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici - M1c1 PNRR Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale”;*
- Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle Piattaforme Nazionali di Identità Digitale - SPID CIE”;*
- Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali”.*

Quanto alla società Pasubio Tecnologia s.r.l., il Comune di Pedemonte precisa che [...] è una società in house ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico in conformità al D.lgs. 267/2000, risponde ai dettami previsti dal suindicato D.lgs. 175/2016 poiché, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 del suo statuto, l'oggetto sociale della società è la "realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci. La società Pasubio Tecnologia srl, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d), del citato D.lgs. 175/2016, n. 175, svolge i servizi di “autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”. Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle telecomunicazioni) è titolare di specifica autorizzazione ministeriale di tipo pubblico per l'installazione e fornitura di reti e servizi “ad uso esclusivo dei soci”, per adempiere ad obblighi di comunicazione elettronica stabiliti dalla normativa di settore. Pasubio Tecnologia srl è partner tecnologico nell'ambito del progetto regionale “Agire per la Cittadinanza Digitale”, è partecipata da numerosi enti locali e dal Consorzio di Polizia Locale di cui fa parte anche il Comune di Pedemonte ed ha istituito, a beneficio degli enti partecipati, apposito ufficio per la gestione dei progetti del PNRR – PA digitale 2026.

In aggiunta a quanto sopra, l'Ente intende avviare ulteriori progetti di controllo e sicurezza del territorio, quali il servizio di videosorveglianza e l'implementazione di varchi di lettura targhe.

Come già avviene per gli altri Comuni che partecipano al Consorzio di Polizia Locale, il Comune di Pedemonte precisa che la videosorveglianza è gestita interamente, dal punto di vista tecnologico, da Pasubio Tecnologia, che fornisce servizi, progettualità, attività di coordinamento e manutenzione degli apparati, con delega al Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino della gestione degli accessi su richiesta della Forze dell'Ordine alle immagini conservate. Come già avviene per gli altri Comuni che partecipano al

Consorzio di Polizia Locale, i varchi di lettura delle targhe rientrano tra i progetti, vagliati e promossi dalla Prefettura di Vicenza, che prevede la messa in rete del relativo sistema di gestione integrata, al fine di collegare tra loro tutti i lettori targhe del territorio provinciale e in un'ottica futura di intersezione con tutte le banche dati delle Forze di Polizia.

Queste e altre tra le attività che attengono ad aspetti di sicurezza, gestione e controllo del territorio necessitano di gestione integrata e condivisa a livello sovra comunale.

Da ultimo, sempre in tema di ICT, nella relazione si afferma che [...] alcuni servizi informatici, attualmente gestiti in economia, potrebbero essere potenziati e beneficiare di economie di scala mediante una opportuna interazione sovra comunale:

- sistemi, procedure organizzative, informatiche, e di telecomunicazione, oltre al loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;*
- acquisizione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione;*
- compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e di telecomunicazione;*
- assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici, ivi compresi i contratti di outsourcing;*
- assistenza e consulenza organizzativa ed informatica;*
- organizzazione di corsi di formazione nelle materie dell'Information Communication Technology per il personale dipendente;*
- assunzione di servizi operativi accessori o strumentali a quelli sopraindicati.*

Relativamente al rispetto dei criteri di cui all'art. 5 TUSP nella relazione sono stati evidenziati i seguenti aspetti in merito alla sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione di acquisto delle suddette quote di partecipazione societaria:

- l'acquisizione della partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l. comporta la sottoscrizione di una quota di aumento di capitale sociale [...] determinata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/10/2022 che per il Comune di Pedemonte è una spesa di € 5.495,49 una tantum, di cui € 1.008,00 di valore nominale (pari allo 0,46 del capitale sociale) oltre 4.487,49 di sovrapprezzo.*
- il Comune di Pedemonte ha comunque facoltà di richiedere e di aderire, in base alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie, di volta in volta solamente a quei servizi o a quelle attività gestiti dalla società Pasubio Tecnologia srl di cui abbia effettiva necessità e previa analisi di complessiva convenienza economico-finanziaria.*
- Il Comune di Pedemonte, con l'acquisto di quote sociali e la partecipazione alla società Pasubio Tecnologia srl, rispetta i criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. In particolare, richiamando quanto riportato in precedenza, la scelta risulta compatibile con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa.*

In allegato all'atto deliberativo è stata trasmessa la *“relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria della società in-house Pasubio Tecnologia s.r.l.”*. In tale documento, redatto dal Comune di Pedemonte, previa breve analisi della società e del *“business context”*, sono presentati un conto economico e uno stato patrimoniale previsionali per il periodo 2022-2024, partendo dalle informazioni ricavate *da bilanci, atti pubblici e dai documenti forniti dalla società*. Sono, inoltre, illustrati i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali. In particolare, in relazione agli indicatori finanziari e alla sostenibilità finanziaria si riporta che *l'analisi degli indicatori forniti restituisce un quadro positivo che garantisce un buon equilibrio finanziario. L'analisi dell'ultimo bilancio e della relazione del revisore conferma i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni*. Nelle conclusioni, infine, si afferma che *sulla base delle assunzioni poste e il cui realizzo dipenderà esclusivamente dalla società, il piano economico finanziario risulta coerente:*

- *con i presupposti di affidamento dei servizi informatici;*
- *con l'analisi prospettica di congruità, di continuità aziendale e di impatto fiscale.*

Nell'atto deliberativo è, inoltre, precisato che la Deliberazione di Giunta n. 58 del 24.11.2023 avente per oggetto *“ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE NELLA SOCIETÀ PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L. - INDICAZIONE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA”* è stata sottoposta a consultazione pubblica (pubblicazioni n. 675/2023 e 16/2024) e che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni, sono stati acquisiti il parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione, nonché i previsti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, di regolarità tecnica, di regolarità contabile nonché di legittimità (trasmessi agli atti).

A seguito di istruttoria prot. Cdc n. 3908 del 31/05/2024, con nota del 03/06/2024 acquisita al prot. Cdc n. 3924 in pari data, il Comune di Pedemonte ha affermato che [...] *alla data attuale non si è perfezionato l'acquisto della partecipazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 co. 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.*

DIRITTO

L'art. 11 comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) ha modificato l'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo in materia di società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 5 del TUSP prevede ora che *“a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta*

con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (comma 1);

L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate (comma 2);

L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta [...] alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo (comma 3);

Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo..... La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni” (comma 4).

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 16/QMIG/2022, nel delineare i tratti essenziali della nuova funzione assegnata alla Corte dei conti, hanno affermato che *“l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale)”*.

Nella medesima deliberazione si è altresì chiarito che *“la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto*

societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”.

Le Sezioni Riunite hanno altresì qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*.

Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni.

Quanto ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine: a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; b) alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5, comma 1); c) alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1); d) alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 comma 2).

Va, inoltre, verificato che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in relazione agli esiti del controllo, come espressamente stabilito dall'art. 5, comma 4, la pronuncia adottata assume la veste formale di un parere; qualora quest'ultimo sia *“in tutto o in parte negativo”*, l'Amministrazione pubblica interessata può comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinata, nel merito, la deliberazione n. 10 del 24.4.2024, trasmessa dal Comune di Pedemonte ai sensi dell'art. 5 del TUSP.

1. Osservanza delle regole sulla competenza e sul contenuto motivazionale (art. 7 e 8 TUSP).

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *“secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo (comma 1) e il relativo onere motivazionale (comma 2).

Nella fattispecie in esame, l'acquisto della partecipazione risulta approvato da una specifica deliberazione del Consiglio comunale (cfr. delibera n. 54 del 28.7.2023), conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c) del TUSP, nel caso di *“partecipazioni comunali”*.

Inoltre, l'acquisto della partecipazione nella società ha avuto luogo mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, con rinuncia al diritto di opzione, come

richiamato in delibera e desumibile anche dalla documentazione resa disponibile dal Comune di Marostica e dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, altre amministrazioni partecipanti alla medesima società, alla quale può farsi ricorso in virtù dei principi affermati dalle SS.RR.CO, con propria deliberazione n. 34/2022/PASP.

Con nota del 03/06/2024 acquisita al prot. Cdc n. 3924 in pari data, il Comune, in risposta a nota istruttoria, ha affermato che (...) *alla data attuale non si è perfezionato l'acquisto della partecipazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 co. 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.*”.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, c. 1, TUSP, richiamato dall'art. 7, c. 2, si rinvia ai paragrafi n. 3 e n. 4.

2. Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP).

La società Pasubio Tecnologia ha natura di s.r.l e, pertanto, è rispettato il requisito di cui all'art. 3 TUSP, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*.

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame, integrato dai relativi allegati, espone le ragioni che sorreggono la scelta di ricorrere all'acquisto di quote con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati in seguito.

Con riferimento specifico al duplice vincolo finalistico, prescritto dall'art. 4, ovvero quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4, l'atto deliberativo specifica che la società Pasubio Tecnologia s.r.l., costituita in data 21.12.1993, è società in house, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico; inoltre, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 dello Statuto societario, l'oggetto sociale coincide con la *“realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci”*. Il rapporto di strumentalità tra le finalità pubbliche dell'Ente e l'attività svolta da Pasubio Tecnologia s.r.l. appare evidente dall'esame di quest'ultima; infatti, l'acquisizione della partecipazione da parte del Comune di Pedemonte risulta volta all' *“autoproduzione di beni o servizi strumentali”*, come previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del TUSP e appare riconducibile alle attività previste dall'art. 4, comma 2 lett. a), d) ed e) dello stesso TUSP.

Dall'esame della documentazione trasmessa, entrambi i requisiti appaiono soddisfatti.

3. Onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP).

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* le Sezioni riunite (deliberazione n. 16/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice*

accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'Ente pubblico interessato".

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, le Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) corredato da note esplicative e indicatori di bilancio, che deve soddisfare i requisiti di affidabilità, sotto il profilo dei dati utilizzati e del metodo di elaborazione usato, e dell'attendibilità, sotto il profilo della coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni che l'Amministrazione trae in merito alla sostenibilità finanziaria dell'operazione.

Sotto il profilo soggettivo, invece, si riferisce alla sostenibilità dell'operazione con riguardo alla situazione finanziaria specifica dell'Amministrazione procedente e deve dare conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio. In altri termini, devono essere verificati la copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente, e il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, anche in chiave prospettica.

Relativamente a tale ultimo aspetto, il requisito normativo può dirsi soddisfatto, in quanto il Comune di Pedemonte ha conseguito valori positivi del risultato di cassa, di amministrazione e dell'avanzo libero a fine 2023, e ha approvato, in pareggio ed equilibrio, il bilancio di previsione 2024-26.

L'Ente inoltre, ha precisato che, ai fini confermativi della relativa copertura finanziaria, l'acquisto della partecipazione appare inserito nella redazione del bilancio di previsione 2024-2025-2026, tra le spese al titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" (nella voce del piano finanziario U.3.01.01.03.000 "acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese") tra le previsioni definitive di competenza anno a cui si riferisce il bilancio (CP 2024) per l'importo di 5.495,49.

Fermo restando ciò, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la verifica deve avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza (desumibile dall'istruttoria condotta dall'Amministrazione, che deve contenere tutti gli elementi informativi per la comprensione dell'operazione) e l'adeguatezza di approfondimento, il cui parametro deve essere valutato in chiave "di proporzionalità" rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata.

Nella fattispecie in esame, con riferimento alla società Pasubio Tecnologia s.r.l., nella relazione allegata di cui all'art. 5 TUSP, denominata "*Relazione sulla sostenibilità economico-finanziaria della società in house Pasubio Tecnologia s.r.l.*", l'Ente ha affermato che la verifica del profilo oggettivo è stata svolta considerando *i bilanci, gli atti pubblici e i documenti forniti dalla società*. In particolare, dai risultati attesi dalla Pasubio Tecnologia s.r.l. per il triennio 2022-2024, *i quali derivano da proiezioni la cui validità*

deve essere riverificata periodicamente (...), è possibile riscontrare in tutti gli esercizi un risultato economico in utile. Inoltre, sulla base del conto economico previsionale allegato alla relazione, l'Ente evidenzia una costante crescita nel triennio in esame del margine operativo lordo (EBITDA) e del reddito operativo (EBIT) da cui consegue una crescita anche dell'utile netto. Si afferma, inoltre, che sulla base del conto economico previsionale "i ricavi stimati si riferiscono alla vendita di attrezzature e servizi informatici a soggetti pubblici, soci e non soci, nei limiti consentiti. Gli incrementi stimati fanno riferimento all'ampliamento della base societaria e ai previsti ricavi per progettualità derivante dagli avvisi PNRR che la società curerà a favore dei soci". Quanto, invece, agli indicatori finanziari nel triennio in esame, emerge una sostanziale capacità della società di soddisfare i debiti correnti con le disponibilità derivanti dalla liquidità immediata; pertanto, il quadro restituito appare in grado di garantire un soddisfacente equilibrio finanziario.

In base agli atti prodotti, nella valutazione proporzionale del livello di complessità e delle dimensioni finanziarie dell'iniziativa, la documentazione esaminata appare comunque idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, vieppiù in ragione della non elevata somma che il Comune di Pedemonte investe ai fini dell'operazione.

Rimane all'evidenza in capo al Comune di Pedemonte, affinché l'acquisto di quote mantenga la sua sostenibilità finanziaria, il compito di monitorare l'evolversi della situazione economica della società, anche al fine di intraprendere, ove necessario, tempestive azioni a tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio.

Del pari, va ricordato che la missione svolta dall'Ente locale, per il tramite della propria partecipata pubblica, deve essere orientata a garantire il servizio, senza l'obiettivo precipuo di ricavarne un diretto e esclusivo vantaggio economico, ma piuttosto avendo ben chiaro che la natura pubblica della gestione societaria deve assolvere alla particolare missione affidata all'Ente locale dall'ordinamento ed essere primariamente orientata a garantire alla comunità di cittadini amministrata, un accesso etico ai servizi offerti, in linea con le disposizioni di cui all'art. 3, co. 2 della Costituzione.

4. Adempimento dell'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP).

L'art. 5, commi 1 e 3, TUSP impone l'onere di motivazione circa la convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò implica che la motivazione deve dare conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione, del corretto utilizzo delle risorse e delle risultanze del confronto con altre soluzioni gestionali (diretta o esternalizzata) con comparazione dei benefici e dei costi attualizzati delle singole soluzioni possibili.

Rispetto all'onere motivazionale sul piano della convenienza economica, si è fatto riferimento ai contenuti della relazione allegata alla delibera consiliare di acquisto della partecipazione.

Nel caso di specie, l'Ente si limita ad affermare, nell'allegato tecnico parte integrante della deliberazione, che *il Comune di Pedemonte gestisce attualmente con proprie risorse umane ed in economia i servizi informatici. Detti servizi richiedono professionalità e competenze specifiche sempre crescenti in un quadro di generale evoluzione e maggiore complessità della materia, al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.*

Le ragioni legate alla convenienza economica e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza ed efficacia sono state più dettagliatamente rappresentate nella relazione allegata.

Dopo aver descritto i servizi che si intendono affidare, l'Amministrazione ha rappresentato, tra l'altro, che il Piano triennale 2021/2023 per l'Informatica ha, tra i propri obiettivi, la razionalizzazione della spesa ICT, e il suo orientamento a livello nazionale, per una più veloce digitalizzazione delle stesse, anche sviluppando soluzioni condivise o già sviluppate da altre PA; appare evidente la necessità di gestire alcune attività complesse e specialistiche in integrazione o interazione sovra comunale. In tale ottica si ritiene opportuno e necessario il ricorso servizi informatici che siano gestiti a livello superiore.

5. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP).

L'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 prevede che *“l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.*

L'Ente per quanto concerne il requisito dettato dall'art. 5, comma 2, 1^a parte del TUSP, si limita ad un generico richiamo circa la *“compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese”.*

La Sezione prende atto di quanto affermato dall'Ente con riferimento alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, sottolineando che sarebbe stata opportuna una più dettagliata motivazione con riferimento alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Si evidenzia, per completezza, che sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, la qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, par. 1, TFUE, richiede che siano soddisfatti alcuni presupposti fondamentali: 1) deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali; 2) deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; 3) deve concedere un vantaggio al beneficiario; 4) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (cfr., tra le più recenti, Corte giust., sent. 6-3-2018, *Commissione/FIH Holding e FIH Erhvervsbank*, causa C-579/16).

Costituisce “aiuto di Stato”, in particolare, l'ipotesi di partecipazione pubblica al capitale delle imprese a condizioni che non sarebbero accettate da un investitore privato operante in un'economia di mercato (cd. criterio dell'investitore privato); tale criterio si rinviene

già nella comunicazione della Commissione sulla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Boll. CE, 9/1984), laddove si afferma che qualsiasi forma di partecipazione pubblica (anche totalitaria) deve conformarsi al criterio *“dell’investitore privato, operante in normali condizioni di mercato”*, ossia dell’investitore *“in regime di mercato che persegua l’obiettivo della massima redditività dei propri investimenti”*. La Corte di giustizia ha successivamente precisato (cfr. Corte giust. eur., 21 marzo 1991, in causa C-305/89) che *“per stabilire se l’intervento, sotto qualsiasi forma, delle pubbliche autorità nel capitale di un’impresa costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti pubblici di gestione avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità”*.

Con riferimento all’acquisto della partecipazione in esame, può ritenersi che l’attività che la società è chiamata a svolgere non appaia idonea ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri, considerata la sua natura strumentale agli Enti soci e, dunque, sostanzialmente locale.

Quanto precede, salve, ovviamente, le valutazioni della Commissione europea, nell’esercizio delle attribuzioni di competenza ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, valutata la conformità dell’atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175 del 2016, tutto quanto premesso in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all’acquisto di quote per la partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l. da parte del Comune di Pedemonte.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Pedemonte, entro cinque giorni dal deposito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Pedemonte di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul sito internet istituzionale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 19 giugno 2024.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Fedor Melatti

IL PRESIDENTE F.F.

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 25 giugno 2024

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin